



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Demanio

Repertorio generale n. 573

DETERMINAZIONE n. 121 del 28/02/2012

OGGETTO: Adeguamento all'indice ISTAT del corrispettivo per la locazione dei magazzini prefabbricati in zona Molo Mandracchio di Ortona – modifica-

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" de D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di Ortona, avvalendosi di finanziamento Docup – Pesca – bandi di gara 2005/2006 misura 3.3- progetto 08/PP/04/AB, ha realizzato nell'area portuale attrezzature al servizio della flotta peschereccia consistenti in n. 39 (trentanove) magazzini prefabbricati e n.38 colonnine erogatrici di energia elettrica, acqua e colonnine antincendio;
- il Comune per la gestione delle citate strutture, ha ottenuto dalla Capitaneria di Porto di Ortona la concessione demaniale relativa all'area suindicata, n. 19 rilasciata in data 21.07.2009 con scadenza 31.05.2013;
- esperite le procedure concorsuali, i manufatti sono stati assegnati, con determinazioni dirigenziali n. 66/2010 e 286/2010, ai soggetti aventi diritto;
- sono stati stipulati contratti tra il Comune e gli assegnatari dei box;
- all'art. 2 del contratto stipulato è stato indicato che il corrispettivo verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

VISTA la legge 14/2009 che ha modificato l'art. 32 della legge 392/78, la quale prevede che per i contratti di locazione su immobili ad uso diverso da quello di abitazione, è consentito la possibilità di un adeguamento superiore al 75% dell'indice Istat, qualora la durata contrattuale sia superiore a quella minima di legge 6 o 9 anni;

VISTA la propria determina n. 78 del 10/02/2012, con la quale si è determinato l'adeguamento dell'indice Istat in misura del 75%;

CONSIDERATO che per mero errore è stato determinato il canone 2012 in euro 374,72 al posto di euro 368,64;

RITENUTA l'opportunità di modificare il punto 2 della determina 78/2012 ;

DETERMINA

Modificare il punto 2 della determina n. 78 del 10/02/2012 nel modo seguente:

Per l'anno 2012 il corrispettivo per l'affidamento del magazzino è pari ad euro 368,64.

Il Compilatore
(a.l.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile

Ortona, 6 marzo 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993